



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 aprile 2009.*

LEGGE 27 APRILE 2009 N.54

REGOLAMENTAZIONE DEI TRASFERIMENTI PER SOPRAGGIUNTI MOTIVI DI SALUTE

Art.1 (*Finalità*)

1. Il dipendente che per sopraggiunti motivi di salute, fatti salvi gli articoli 42 e 44 ed il secondo comma dell'articolo 25 della Legge Organica per i dipendenti dello Stato, non riesce a svolgere le funzioni ed i compiti richiesti dalla posizione di lavoro può essere trasferito ad altra posizione, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 25 della Legge Organica per i dipendenti dello Stato, su disposizione della Commissione Consultiva.

Art.2 (*Requisiti*)

1. La richiesta motivata di trasferimento per sopraggiunti motivi di salute è presentata all'Ufficio del Personale competente dal dipendente o dal Dirigente dell'Ufficio presso il quale il dipendente presta servizio, in presenza di situazioni la cui gravità e ricorrenza fanno presumere la diminuzione della capacità lavorativa e professionale inherente la posizione ricoperta, con grave pregiudizio della qualità del servizio o attività dell'Ufficio, della salute e sicurezza del dipendente, dei colleghi o di terzi.

2. La domanda di trasferimento per motivi di salute può essere presentata solo nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dalla data di immissione in ruolo del dipendente, salvo eventi traumatici o patologici sopraggiunti successivamente all'accertamento dell'idoneità fisica per l'assunzione.

Art.3
(Valutazione di idoneità)

1. Ricevuta la richiesta di cui all'articolo 2, l'Ufficio del Personale competente incarica il Medico del Lavoro di accertare l'idoneità del dipendente a svolgere i compiti specifici connessi alla posizione ricoperta.

2. Nell'effettuare tale accertamento, il Medico del Lavoro valuta l'idoneità lavorativa specifica del dipendente, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Dirigente dell'Ufficio presso il quale il dipendente presta servizio.

3. L'esito della valutazione può consistere in una dichiarazione di:

- a) idoneità;
- b) idoneità con limitazioni;
- c) inidoneità alla attività svolta;
- d) inidoneità temporanea alla attività svolta.

Nel caso di cui alla lettera b) il Medico del Lavoro indica i limiti entro i quali l'attività può essere comunque svolta; nei casi di cui alle lettere c) e d) il referto riporta la causa di impedimento allo svolgimento della stessa, nel rispetto del principio di riservatezza, fatte salve le informazioni che necessariamente il Dirigente dell'Ufficio deve conoscere.

4. Il certificato del Medico del Lavoro, espressamente motivato, viene trasmesso al dipendente, al Dirigente e all'Ufficio del Personale competente. Avverso il giudizio contenente le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma che precede il dipendente o il Dirigente possono ricorrere ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lett. c) della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

Art.4
(Riconoscimento dell'invalidità)

1. Il giudizio di inidoneità, anche temporanea, unitamente alla richiesta di trasferimento, viene trasmesso dall'Ufficio del Personale competente alla Commissione degli Accertamenti Sanitari Individuali.

2. Ricevuto il giudizio di cui al comma che precede la Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali, con provvedimento motivato, certifica la sussistenza in percentuale dell'invalidità riferita alla specifica attività svolta dal dipendente.

3. Ai fini del trasferimento per motivi di salute il grado di invalidità specifica non deve risultare inferiore al 40%.

4. Avverso il parere espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della Legge 10 marzo 1988 n.35.

Art.5
(Commissione Consultiva)

1. Il giudizio di inidoneità del Medico del Lavoro e il parere della Commissione degli Accertamenti Sanitari Individuali sono trasmessi all'Ufficio del Personale competente che provvede a inoltrarli alla Commissione Consultiva.

2. La Commissione Consultiva, sulla base dei riferimenti può disporre:

- a) la permanenza del dipendente nella propria posizione di lavoro, con eventuali limitazioni nello svolgimento delle attività, se indicate dal Medico del Lavoro;
- b) il distacco temporaneo del dipendente in altra posizione prevista dall'organico, corrispondente nel livello alla qualifica di provenienza e confacente alle condizioni di salute del dipendente stesso.

3. Il distacco temporaneo può avere durata massima di 2 anni: trascorso tale termine la Commissione Consultiva delibera sul trasferimento definitivo previo accertamento medico di persistenza dello stato di inidoneità ed invalidità specifica. Il dipendente può essere provvisoriamente assegnato ad una posizione non prevista.

Art.6
(Trattamento economico)

1. Il dipendente distaccato o trasferito per motivi di salute conserva a tutti gli effetti il trattamento economico della qualifica di provenienza. Non sono erogate le indennità legate alla funzione della posizione di provenienza, ove questa non sia più svolta. Sono corrisposte le indennità eventualmente previste per la nuova posizione, secondo i tempi e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti in merito.

Art. 7
(Oneri)

1. Nel caso in cui la richiesta di trasferimento venga avanzata dal dipendente, qualora il giudizio finale sia di idoneità, gli oneri per le visite mediche del lavoro saranno a carico del dipendente medesimo.

2. Nel caso in cui sia accertata l'inidoneità, anche temporanea, o l'idoneità con limitazioni, sarà cura dell'Amministrazione competente rimborsare al dipendente quanto corrisposto per le visite mediche.

Art. 8
(Ricorso al Giudice Amministrativo)

1. Avverso i provvedimenti di trasferimento è ammesso ricorso amministrativo a norma di legge.

Art. 9
(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 25 della Legge 22 dicembre 1972 n.41 (Legge Organica per i dipendenti dello Stato) e l'articolo 4 della Legge 30 gennaio 1987 n.17 (Regolamentazione dei trasferimenti per sopraggiunti motivi di salute), nella parte in cui si riferiscono alla conservazione del "trattamento economico" da parte del lavoratore trasferito per motivi di salute, vanno interpretati nel senso di comprendervi la retribuzione corrispondente alla qualifica di provenienza, costituita dal livello retributivo e dagli scatti di anzianità, e non le eventuali indennità legate alla funzione se questa non è effettivamente svolta.

Art. 10
(Norme transitorie)

1. I dipendenti già distaccati per motivi di salute al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trasferiti definitivamente, purché siano decorsi almeno 2 anni dall'inizio del distacco e previo accertamento delle condizioni di salute che lo hanno motivato.

2. In attesa della riforma e della riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, i dipendenti trasferiti in posti non previsti sono collocati nelle posizioni attualmente occupate, come personale sovrannumerario.

Art. 11
(*Abrogazioni*)

1. E' abrogata la Legge 30 gennaio 1987 n.17 (Regolamentazione dei trasferimenti per sopraccinti motivi di salute) e ogni norma in contrasto con la presente legge.

Art. 12
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta